

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 070/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 19 febbraio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Dott. Claudio Marchitello - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.C. RIMINI CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KABINE MEHDI SEGUITO GARA RIMINI CALCIO/CIVITANOVESE DEL 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 4.2.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Rimini Calcio 1912 di Rimini. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SIG. DRAGO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/CROTONE DEL 16.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 17.2.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Drago Massimo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Dott. Claudio Marchitello - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ODISSEA 2000 ROSSANO C5/AUGUSTA 1986 DEL 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 433 del 4.2.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Augusta 1986 di Augusta (Siracusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BALDASSARI GABRIELE SEGUITO GARA BENEVENTO/LUPA ROMA DEL 9.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Benevento Calcio di Benevento, riduce la sanzione della squalifica al Sig. Baldassarri Gabriele a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 19 febbraio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio